

TAR Emilia Romagna 23/9/97 n.505

Impianti pubblicitari collocati su aree demaniali o patrimoniali
indisponibili - Applicazione tosap in aggiunta a canone concessorio
-Legittimità

E' legittima la delibera comunale che assoggetta al canone di
concessione degli impianti pubblicitari privati collocati su aree
comunali
demaniali e patrimoniali indisponibili, in ordine alle quali le
imprese concessorie già corrispondono la tassa di occupazione del
suolo
pubblico (TOSAP).

FATTO

Con atto notificato al comune di Bologna il 7.11.1995 (e depositato
il successivo giorno 15), rubricato al n. r.g. 1903/95, le imprese
_____, _____, _____, e _____ - meglio specificate in epigrafe -
impugnano, chiedendone l'annullamento, la delibera del consiglio
comunale di Bologna sopra meglio specificata, portante
rideterminazione dei canoni di concessione per gli impianti
pubblicitari privati su
spazi o aree comunali.

Premesso di operare nel settore economico della pubblicità esterna,
le imprese istanti deducono vizi di eccesso di potere, rilevando in
specie l'illegittimità del disposto aumento dei canoni e le
incongruità della sua applicazione retroattiva.

Resiste l'amministrazione comunale, che chiede respingersi il
gravame.

Con memoria le ricorrenti hanno invece insistito nella proposta di
impugnazione.

Con il secondo ricorso in esame (r.g. n. 1921/95), notificato il
giorno 8.11.1995 allo stesso comune, e depositato il 16.11.1995, la

_____,
la _____ e la Affitalia - pure in epigrafe specificate - impugnano
la medesima delibera, premettendo di essere l'associazione delle
imprese del settore e singole ditte operanti nel campo pubblicitario
anzidetto, e contestando sia la legittimità del disposto aumento dei
canoni, sia specificamente l'assoggettamento al canone di
concessione anche per gli impianti su aree demaniali e patrimoniali
indisponibili, in ordine alle quali le imprese concessionarie già
corrispondono le tasse di occupazione del suolo pubblico (con ciò
duplicandosi, ingiustificatamente, l'onere in relazione ad un'unica
causa).

Anche in tale ricorso si È costituita in resistenza

l'amministrazione comunale. Le parti hanno depositato memoria.

In entrambe le controversie È stata respinta la domanda cautelare
(proposta contestualmente ai ricorsi) e - in esito all'udienza
odierna - le

cause sono passate in decisione.

DIRITTO

1) » opportuno disporre la riunione dei due ricorsi all'esame, in quanto sono proposti avverso il medesimo provvedimento e sollevano questioni in parte analoghe.

2) L'impugnata delibera consiliare del comune resistente viene contestata sotto un duplice profilo: A) nella parte in cui dispone l'aumento

dei canoni di concessione degli impianti pubblicitari privati collocati su aree comunali; ed altresì B) nella parte in cui assoggetta al

canone di concessione anzidetto anche gli impianti siti su aree comunali demaniali, e patrimoniali indisponibili, in ordine alle quali le

imprese concessionarie già corrispondono la tassa di occupazione del suolo pubblico (T.O.S.A.P.).

3) Muovendo dalle censure sub B), proposte in ispecie nel secondo ricorso in esame, deducono le imprese istanti che la determinazione impugnata si traduce in una duplicazione degli oneri imposti ai concessionari di impianti su aree pubbliche, pur nella unicità della causa

giuridica, costituita dal corrispettivo per l'uso particolare del bene: secondo la tesi degli istanti, quindi, per la concessione in parola la

prevista applicazione del tributo anzidetto dovrebbe escludere la pretesa del canone di concessione, dovendosi così interpretare la non

chiara formulazione dell'art. 9 d.lgs. 15.11.1993 n. 507 (comma VII), in quanto si determinerebbe altrimenti una ingiustificata discriminazione tra i concessionari di impianti su beni pubblici e quelli di impianti su beni del patrimonio disponibile.

La censura ad avviso del collegio non è fondata, già alla luce del citato art. 9 comma VII giusta il quale 'qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non

esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione^a.

La coesistenza del canone e del tributo di che trattasi, che appare già affermato dalla norma indicata, deve ritenersi confermata comunque dall'art. 3, comma LXV, legge 28.12.1995 n. 549 (legge finanziaria 1996) il quale così dispone: 'Per le aree su cui i comuni e

le province riscuotono i canoni di concessione non ricognitori i comuni e le province possono deliberare la riduzione fino al 10 per cento

della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche prevista dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni^a.

Né può escludersi - come vorrebbero le parti ricorrenti - l'applicazione della disposizione ora richiamata alla fattispecie che ne occupa, in

quanto entrata in vigore dopo il provvedimento impugnato e avente natura non interpretativa; infatti la norma ha - quale proprio presupposto indefettibile - la conferma dell'interpretazione

anzidetta relativa al precedente art. 9, comma VII d.lgs. 507/93 e - nei casi di cumulo del canone di concessione e della tassa di occupazione - si limita a consentire una riduzione di questa per contenere gli oneri a carico del concessionario.

Ad avviso del collegio, inoltre, non pare ingiustificato il diverso trattamento che - alla luce dell'esaminata normativa - si deve applicare al

concessionario di impianti su aree pubbliche e a quello di impianti su beni costituenti patrimonio disponibile (esentata dall'assoggettamento alla T.O.S.A.P.), attesa la differente natura dei beni attribuiti in godimento e quindi delle situazioni costituenti il

presupposto delle due fattispecie: basti ricordare che la concessione di impianti su beni pubblici comporta la sottrazione di questi ultimi

all'uso generale - cui essi sono istituzionalmente preordinati - e lo attribuisce in uso particolare ai concessionari.

4) Passando alla censura dianzi richiamata sub A), nella delibera impugnata l'aumento dei canoni di concessione viene motivata con un duplice ordine di considerazione: a) opportunità di adeguare i valori monetari al tempo trascorso dall'ultima determinazione (5 anni); b)

opportunità altresì di tenere conto della gara svoltasi per l'assegnazione di impianti affissivi denominati 'posters^a, il cui esito ha

determinato un forte incremento medio dell'imposta dei canoni. Le doglianze sollevate in merito dalle parti ricorrenti in entrambi i ricorsi sono fondate.

Anzitutto il richiamo alla svalutazione monetaria intervenuta nel quinquennio decorso dalla precedente determinazione dei canoni appare

del tutto incongruo, in quanto costituisce fatto notorio che il tasso di svalutazione per il periodo considerato appare ben inferiore alla

percentuale degli aumenti disposti (i quali, secondo la stessa difesa comunale - v. memoria depositata il 22.2.1996 - variano dal 62 al 100%).

NÈ la legittimità della delibera impugnata può fondarsi sul richiamo all'esito della gara svoltasi per gli impianti di cui sopra si È accennato.

Pare infatti al collegio legittimo rideterminare i canoni di concessione di beni pubblici, alla luce dei risultati di una gara volta ad

aggiudicare la concessione di altri beni, unicamente nel caso in cui vi sia identità tra l'oggetto dei rapporti concessori in essere (per i

quali si intende adeguare i canoni) e i rapporti oggetto della pubblica gara.

Tale identità, ad avviso del collegio, non appare sussistente nella fattispecie per cui È causa: infatti la gara di che trattasi risulta

svolta

per l'assegnazione di pi^ù lotti, ricomprendente ciascuno di essi numerosi spazi che possono costituire uno specifico circuito pubblicitario. Secondo quanto deducono i ricorrenti (e il comune non contesta specificamente) le concessioni poste in gara inoltre erano pluriennali e con diritto di esclusiva in capo all'aggiudicatario. Pertanto l'oggetto della selezione ha riguardo a rapporti concessori con ben precise caratteristiche, mentre difetta nell'atto qui impugnato

ogni motivazione circa la riferibilit^à delle valutazioni, operate con riguardo a detti rapporti, anche a tutte le concessioni per le quali viene

disposto l'aumento del canone, non potendo ragionevolmente escludersi la maggiore appetibilit^à commerciale degli oggetti posti in gara,

rispetto al valore attribuibile a concessioni che possono essere relative a singole aree, di durata eventualmente inferiore e comunque non

certa, e senza diritto di esclusiva.

Il difetto sul punto di motivazione, e della relativa attivit^à istruttoria, vizia pertanto il provvedimento impugnato.

5) I ricorsi devono conclusivamente essere accolti, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, nei soli sensi e limiti dianzi indicati, mentre restano assorbite le censure non esaminate e salvi comunque i successivi atti dell'amministrazione.

(Omissis)